



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

ANNO XXII

FEBBRAIO 2015

**BOLLETTINO
UFFICIALE n. 2/2015**

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
E DEL PERSONALE - DIVISIONE II**

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2015

SOMMARIO

Decreto Ministeriale 0000194 del 22/09/2015, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dalla "Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente" - con sede in Corato (BA) viale Vittorio Veneto n. 77 » 5

Decreto Ministeriale 0000194 del 22/09/2015, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e successive modificazioni, presentata dalla "Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente" - con sede in Corato (BA) viale Vittorio Veneto n. 77.

IL MINISTRO DELL' AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale", e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di Protezione Ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente (di seguito "C.N.A.");

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Vista la nota n. 22315 del 20 marzo 2013, con la quale il Capo di Gabinetto pro tempore del Ministero dell'Ambiente, nell'ambito di un contenzioso con Codacons, ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente a far data dal 25 luglio 2012;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Considerato che, a seguito di tale soppressione nonché per effetto della legge 7 agosto 2012, n. 135, le attività precedentemente attribuite al C.N.A. sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui era operante lo stesso C.N.A.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, approvati dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988";

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;

Vista l'istanza 5 settembre 2011, acquisita al n. SEC-2011-0013118 del 21 settembre 2011, della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PER L'AMBIENTE" tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale, corredata di documentazione;

Vista la corrispondenza intercorsa e, in particolare, la nota 27 febbraio 2012, n. SEC-2012-0002498, con la quale la Divisione II "Interventi per lo sviluppo sostenibile e rapporti con l'associazionismo" della Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia di questo

ministero, esaminata la documentazione allegata all'istanza, ha rilevato alcune criticità, tra cui la mancanza di atti autorizzativi relativi all'utilizzo di Guardie ed uniformi, nonché mancanza dell'indicazione delle date delle attività di protezione ambientale svolte e dei territori coinvolti dagli eventi, risultando documentate attività solo per la regione Puglia;

Viste le note in data 18 settembre 2014, acquisita al prot. 0013261/SEC del 24 settembre 2014 e in data 6 novembre 2014, acquisita al prot. 0016337/SEC del 14 novembre 2014, con le quali l'Associazione ha trasmesso documentazione integrativa;

Considerato che tale documentazione non ha risolto le criticità rilevate circa l'utilizzo autorizzato di Guardie nonché relativamente alla carenza del requisito della continuità dell'azione di tutela ambientale e sua rilevanza esterna;

Vista la nota n. 0018965/SEC del 19 dicembre 2014, con la quale la citata Divisione II ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, le suddette motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

Vista la nota del 25 gennaio 2015 con la quale l'Associazione ha presentato ulteriore documentazione integrativa;

Vista la nota di sollecito in data 8 giugno 2015, acquisita al prot. n. 0003343 del 9 giugno 2015, con la quale l'Associazione ha chiesto di concludere il procedimento di riconoscimento ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86;

Considerato che, a seguito del citato Regolamento di organizzazione ministeriale, le competenze in materia di riconoscimento delle associazioni ambientaliste di cui all'art. 13 della legge 349/86, precedentemente attribuite alla Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, sono state trasferite al Serretariato Generale;

Visto l'atto del 16 luglio 2015, acquisito al prot. n. 0014135/GAB del 17 luglio 2015, con il quale l'Associazione diffida l'Amministrazione, nella persona del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pro tempore, a concludere il procedimento entro 30 giorni ai sensi di legge;

Considerato che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

Considerato che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

Considerato che, alla luce di quanto evidenziato nelle relazioni istruttorie dei competenti Uffici pro tempore del Ministero elaborate in data 21 febbraio 2012, 18 dicembre 2014 e 29 luglio 2015, dall'analisi delle attività rilevate sia dalla documentazione complessivamente prodotta che dalla visione del sito web dell'Associazione medesima, le stesse risultano scarsamente rispondenti al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale, come tali insufficienti ad evidenziare la presenza di una regolare e proficua attività, come richiesto dall'art. 13 della legge n. 349/1986;

Considerato che la documentazione trasmessa dall'Associazione con la suddetta nota del 25 gennaio 2015 è risultata utile a superare le criticità sopra descritte tranne per quanto

riguarda la carenza del requisito della continuità dell'azione di tutela ambientale e sua rilevanza esterna, come evidenziato nell'ultima relazione istruttoria degli Uffici del Ministero del 29 luglio 2015;

Considerato che il rispetto dei requisiti deve essere osservato in maniera congiunta ossia che la continuità temporale delle attività va verificata complessivamente in almeno cinque delle regioni nelle quali l'associazione dichiara di essere presente alla data dell'istanza;

Vista la nota prot. n. 1519/SG del 14 agosto 2015, acquisita al prot. n. 16139/GAB del 17 agosto 2015, con la quale il Segretariato Generale, all'esito dell'istruttoria, ha trasmesso, per la firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pro tempore, il provvedimento di reiezione della richiamata istanza del 5 settembre 2011 presentata dall'Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dalla "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PER L'AMBIENTE", con sede in Corato (BA), viale Vittorio Veneto n. 77, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, è **respinta**.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 22 settembre 2015

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

(MOD-BP-15-111-025) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.